

Gentili iscritti,

Si ricorda che il D.L. 185/2008 art.16 convertito nella L. 28 gennaio 2009 ha introdotto l'obbligo per tutti i professionisti iscritti in Albi Professionali di dotarsi di una Casella di Posta Elettronica Certificata-PEC- e di comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza.

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68) ed è obbligatoria per la comunicazione tra professionisti ed Enti.

*Il Decreto Legge Semplificazione del 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120. (GU 14 settembre 2020 n. 228 SO) introduce la sospensione dall'Albo per i Professionisti che non comunicheranno il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Ordine di appartenenza.*

*È stato quindi confermato il nuovo testo dell'art. 16, c. 7 bis, del DL n. 185/ 2008 che prevede: "Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio". L'obiettivo è quello di «favorire l'uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti» come si legge all'interno dello stesso Decreto.*

*Lo stesso comma, poco più avanti, dettaglia anche i rischi a carico dello stesso Ordine e recita: "L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi".*

**Si invitano pertanto coloro che non avessero ancora provveduto, a comunicare all'Ordine il proprio indirizzo PEC con una e-mail a [attivazionepec@opimantova.it](mailto:attivazionepec@opimantova.it).**

**Si ricorda che l'OPI di Mantova fornisce dal 2009 la PEC gratuita ai propri iscritti. Nel caso in cui si volesse attivare la PEC offerta gratuitamente dall'OPI di Mantova è sufficiente inviare il "Modulo adesione servizio PEC (link)" alla mail [attivazionepec@opimantova.it](mailto:attivazionepec@opimantova.it) debitamente compilato (in stampatello chiaro e leggibile) allegando un documento d'identità in corso di validità (fronte e retro).**

**Si precisa che l'attivazione della PEC GRATUITA verrà garantita agli iscritti in regola con i pagamenti delle quote annuali.**

Ricevuta la documentazione completa, la segreteria dell'Ordine comunicherà mezzo mail il Nome Casella e USERID (per maggiori informazioni, si consiglia di visualizzare le slide che troverete nel link sotto riportato)

Pertanto si raccomanda a tutti gli iscritti che non avessero ancora attivato la casella PEC di procedere al più presto.

Cordiali Saluti

OPI della Provincia di Mantova

Il Presidente